

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n.16 - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237 - Albo Cooperative A100378 - Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione al n.1.00012 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.019 - Capitale Sociale 170.379.138,00 euro i.v. ed esistente

BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni - Sede legale e direzione generale: i-36100 Vicenza, via Btg. Framarin, 18 - Tel. +39-0444 339111 - Fax +39-0444 329364 - swift bpvi it 22 - Capitale variabile interamente versato aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia - Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al n. a159632 dell'albo società cooperative (sez. cooperative diverse) - Numero di iscrizione al registro imprese di vicenza, codice fiscale e partita iva 00204010243 - Numero di iscrizione al REA di Vicenza 1858 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Codice abi 5728.1

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 D.LGS. N. 58/1998 (IL "T.U.F.") E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

Ai sensi degli art. 127 e ss. del Regolamento Emittenti, si rende noto - per l'ipotesi in cui alcune pattuizioni di cui *infra* debbano essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F. - che, in data 14.12.2012, Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, "**Cattolica**") e Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. (di seguito, "**BPVI**") sono addivenute alla stipulazione di una Convenzione Quadro (di seguito, la "**Convenzione Quadro**") che innova in parte e sostituisce, nei termini di seguito riportati, il Nuovo Accordo Quadro tra loro stipulato il 30.7.2010 e pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 4.8.2010 (di seguito, il "**Nuovo Accordo Quadro**").

Il Nuovo Accordo Quadro sarà efficace fino a tutto il 31.12.2012 e a decorrere dall'1.1.2013 dovrà intendersi consensualmente risolto, fatti salvi gli espressi richiami contenuti nella Convenzione Quadro, che sostituirà il predetto Nuovo Accordo Quadro; pertanto, a partire dall'1.1.2013, i rapporti tra Cattolica e BPVI saranno regolati esclusivamente dalla Convenzione Quadro e dai contratti dalla medesima previsti.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. SOGGETTI STIPULANTI LA CONVENZIONE QUADRO

- (i) Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, Cod. Fisc. 00320160237, emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- (ii) Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., con sede in Vicenza, via Battaglione Framarin 18, Cod. Fisc. 00204010243.

3. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni potrebbero essere rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F. in quanto riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), T.U.F.

4. IL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE QUADRO

4.1. Le Pattuizioni relative alla governance di Cattolica
Cattolica e BPVI hanno ribadito l'accordo concernente *governance* e assetto statutario di Cattolica quali previsti dal Nuovo Accordo Quadro e dal vigente statuto sociale di Cattolica.

4.2 Le pattuizioni relative alla disponibilità della partecipazione di BPVI in Cattolica

BPVI si è impegnata a mantenere in proprietà, a decorrere dall'1.1.2013 e fino al 31.12.2015, un numero di azioni Cattolica pari almeno a 4.120.976 (quattromilioncentotrentamilaovecentosettantasei), attualmente pari al 7,26% del capitale sociale di Cattolica; l'efficacia di tale impegno sarà automaticamente prorogata di ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle Parti abbia manifestato per iscritto la volontà di porre fine al sopra menzionato impegno entro il 30.9.2015. L'impegno cesserà comunque di avere efficacia (anche qualora prorogato rispetto alla iniziale durata di tre anni ai sensi di cui sopra):

- (i) al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cessazione anticipata di cui al successivo punto 4.3.;
- (ii) al mancato verificarsi del rinnovo di cinque anni previsto dal successivo punto 4.3.

4.3 Le pattuizioni relative alla durata, al rinnovo ed al recesso dalla Convenzione Quadro

La Convenzione Quadro avrà efficacia per cinque anni, a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2017. Qualora nessuna delle Parti abbia manifestato per iscritto espressa volontà contraria nel mese di giugno del 2017, l'efficacia della Convenzione Quadro sarà automaticamente prorogata di ulteriori cinque anni fino al 31.12.2022.

Sono previste le seguenti cause di cessazione anticipata:

- (i) Cattolica potrà, in qualunque momento e fase della Partnership, recedere unilateralmente dalla Convenzione Quadro, nel caso in cui BPVI deliberasse la trasformazione della propria forma giuridica cooperativa o procedesse ad una fusione per sua incorpo-

razione in altra banca o società finanziaria che non abbia la forma cooperativa.

- (ii) la Convenzione Quadro potrà altresì cessare anticipatamente al verificarsi dello scioglimento anche di uno solo dei contratti di distribuzione di prodotti assicurativi sottoscritti tra ABC Assicura, Berica Vita e BPVI e le altre banche e finanziarie distributrici del Gruppo BPVI.

5. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO

Il mancato rinnovo o la scadenza, ovvero ancora la cessazione anticipata per una delle cause sopra riportate o la cessazione dell'efficacia per qualsiasi altra causa della Convenzione Quadro comporteranno, tra l'altro:

- a) l'immediata cessazione, alla data di cessazione della Convenzione Quadro ovvero alla data di comunicazione del recesso o della risoluzione della stessa, di tutte le rappresentanze e le tutele di BPVI nella gestione e nel funzionamento di Cattolica. In particolare, i 2 (due) amministratori ed il sindaco effettivo di Cattolica designati da BPVI dovranno dimettersi immediatamente dalle cariche sociali ricoperte in Cattolica;

- b) a partire dalla data di cessazione della Convenzione Quadro ovvero dalla data di comunicazione del recesso o della risoluzione della stessa, l'impegno di BPVI, anche per conto delle Società Controllate, a prestare in ogni sede sociale, inclusa quella assembleare, il consenso alla eliminazione ovvero modificazione di ogni e qualsivoglia clausola dello statuto di Cattolica, ove ritenuto insindacabilmente opportuno da Cattolica;

- c) successivamente alla data di cessazione della Convenzione Quadro qualora essa avvenga prima della scadenza dell'impegno di *lock up* di cui al precedente punto 4.2, BPVI potrà discrezionalmente decidere di mantenere o vendere, in tutto o in parte, la partecipazione posseduta in Cattolica direttamente o tramite sue controllate. Nel caso BPVI ritenesse di alienare tutta la sua partecipazione azionaria in Cattolica, ovvero una parte di essa purché superiore al 3% del capitale sociale di Cattolica, BPVI dovrà comunicarlo a Cattolica, la quale potrà, entro 30 trenta giorni di calendario da tale comunicazione inviare a BPVI un'offerta di acquisto da parte di terzi dell'intera quota azionaria che BPVI intenda vendere al maggiore tra (i) i prezzi pagati dalle società del Gruppo BPVI nella sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da Cattolica nel 2007, rivalutati di un rendimento finanziario pari al tasso Euribor a dodici mesi, rilevato il primo giorno di ciascun anno, maggiorato di uno spread dello 0,5%; (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Cattolica nei tre mesi antecedenti la data di cessazione della Convenzione Quadro.

BPVI potrà a sua discrezione accettare l'offerta pervenuta da Cattolica, oppure vendere a terzi purché a un prezzo pari o superiore a quello indicato nell'offerta ricevuta da Cattolica, oppure mantenere la propria partecipazione azionaria in Cattolica. Resta inteso che, ove la vendita a terzi da parte di BPVI avvenisse sul mercato, anche dei blocchi, tale vendita dovrà avvenire con modalità tali che, di per sé sole, non comportino un significativo impatto negativo per la quotazione delle azioni Cattolica. In ogni caso BPVI sarà libera di vendere la partecipazione in Cattolica, ove quest'ultima non facesse pervenire l'offerta entro il predetto termine di trenta giorni di calendario dalla comunicazione inviata da BPVI, oppure ove la garanzia che debba accompagnare l'offerta non dia certezza di pronta e sicura liquidità.

Le pattuizioni di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), avranno efficacia per due anni dalla data di cessazione della Convenzione Quadro.

6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE QUADRO

Copia delle pattuizioni contenute nella Convenzione Quadro (in ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico) sarà depositata presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Verona in data odierna.

Verona, 19 dicembre 2012